



Comune di Rozzano

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del C.C. N. 25 del 30.05.2018

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Ambito applicativo
Articolo 3	Vigilanza
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE	
Articolo 4	Tutela della sicurezza urbana
Articolo 5	Tutela dell'igiene pubblica, del decoro e del patrimonio urbano
Articolo 6	Accensione fuochi
Articolo 7	Emissioni di odori, gas, vapori e fumo
Articolo 8	Manutenzione delle facciate degli edifici e delle loro pertinenze
Articolo 9	Minaccia di rovina dei fabbricati
Articolo 10	Sicurezza dei fabbricati
Articolo 11	Decoro dei fabbricati
Articolo 12	Nettezza del suolo pubblico e dell'abitato
Articolo 13	Sgombero della neve
Articolo 14	Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via
Articolo 15	Divieto di campeggio libero
Articolo 16	Artisti di strada e mestieri girovaghi
Articolo 17	Accattonaggio
Articolo 18	Divieti riguardanti gli animali
TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO	
Articolo 19	Aree e spazi pubblici
Articolo 20	Occupazione di suolo pubblico
Articolo 21	Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli
Articolo 22	Affissione e volantini
Articolo 23	Occupazione della sede stradale con cantieri e/o ponteggi
Articolo 24	Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Articolo 25	Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
Articolo 26	Occupazioni per traslochi
Articolo 27	Occupazioni per comizi e raccolta di firme, attività promozionali
Articolo 28	Tutela del patrimonio pubblico
TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	
Articolo 29	Pubblici esercizi ed attività commerciali
Articolo 30	Attività di somministrazione e di vendita
Articolo 31	Tutela della quiete
Articolo 32	Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi
Articolo 33	Strumenti musicali e pubblicità sonora
Articolo 34	Allarmi antifurto
Articolo 35	Rumore - Adempimenti
Articolo 36	Sanzioni e provvedimenti
Articolo 37	Ordinanze Sindacali e Dirigenziali
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 38	Disposizioni finali ed abrogazioni
APPENDICE	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, e in armonia con le finalità dello Statuto comunale, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità locale, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2. Ambito applicativo

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano; arredi ed edifici pubblici; occupazioni di aree e spazi pubblici; quiete pubblica;
 - b) organizzazione e controllo di attività sul suolo pubblico.

Articolo 3. Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché, a quello di altri specifici settori del Comune o di Enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. All'accertamento delle violazioni alle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazione alcuna, tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 4. Tutela della sicurezza urbana

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, nei luoghi pubblici è fatto divieto a chiunque di arrecare molestia, disturbo o causare pericolo per l'incolumità delle persone.
2. Il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscano l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti o lo sfruttamento della prostituzione.
3. In particolare è fatto divieto di frequentare luoghi di ritrovo pubblico o aperti al pubblico o strade particolarmente affollate a chiunque si trovi in stato di ubriachezza o che abbia assunto sostanze stupefacenti e che, con il proprio comportamento alterato, possa essere causa di molestie, alterchi, situazioni di conflitto, che possano causare pericolo per l'incolumità dei medesimi, degli altri avventori, delle persone presenti e dei passanti.
4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causino disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo, ad esempio, interrompendo l'attività di occupazione di suolo pubblico esterno.

Articolo 5. Tutela dell'igiene pubblica, del decoro e del patrimonio urbano

1. A salvaguardia della sicurezza e del territorio comunale, è vietato:
 - a) sostare con i veicoli a motore sul verde pubblico e su qualunque tappeto erboso su area pubblica tenuti in buono stato di manutenzione;
 - b) circolare sul verde pubblico tenuto in buono stato di manutenzione, con l'addebito del danno arrecato;
 - c) effettuare il lavaggio di veicoli sulla pubblica via;
 - d) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare ogni tipologia di attrezzature e di impianti ad uso pubblico;
 - e) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati con qualsiasi materiale o sostanza;
 - f) collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - g) scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti tovaglie fuori dalle finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio;
 - h) tenere vasi o fioriere o cose similari mal collocati su finestre, balconi o terrazzi, con pericolo all'incolumità pubblica;
 - i) sedersi o sdraiarsi per terra recando intralcio, disturbo o pericolo ai pedoni;
 - j) compiere atti contrari alla pubblica decenza, o che possano recare molestia o provocare disgusto. E' altresì vietato espletare le proprie funzioni fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - k) praticare attività di qualsiasi genere in modo tale che possano creare disturbo alla circolazione, anche pedonale;

- l) lanciare oggetti o sostanze di qualsiasi natura contro le persone, che possano provocare disturbo o molestia;
- m) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- n) collocare i velocipedi sugli elementi di arredo urbano e comunque in modo tale da costituire intralcio ai pedoni e alla circolazione;
- o) lasciare i velocipedi non più idonei alla circolazione presso le strutture adibite a loro deposito. Sono considerati tali i velocipedi in evidente stato di abbandono in pessimo stato di uso e conservazione o privi di uno o più elementi all'uso. Tale comportamento, in ossequio alla disciplina sui rifiuti, comporta la rimozione e il conferimento presso un centro di demolizione o di recupero;
- p) sparare petardi o prodotti simili sulla pubblica via, senza la prescritta autorizzazione, ad eccezione di quelli in libera vendita nel periodo delle festività o di altre feste popolari.

Articolo 6. Accensione di fuochi

1. Su area pubblica è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S. ovvero da altra normativa comunitaria, statale o regionale in materia, su area privata è consentito dare fuoco a stoppie, ramaglie, foglie secche e residui di operazioni di potatura ed estirpazione, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) dell'accensione del fuoco deve essere data comunicazione, anche solo verbale, al Comando di Polizia Locale con l'indicazione della persona che effettuerà detta operazione e di eventuali altri soggetti addetti alla sorveglianza. L'operazione di accensione non potrà comunque avvenire in condizioni meteorologiche avverse, quali presenza di forte vento, ovvero in caso di superamento dei limiti, prescritti dalla legge, in materia di inquinamento atmosferico;
 - b) il fuoco deve essere acceso ad una distanza non inferiore a 10 metri da edifici, pertinenze, siepi, nonché dalla sede stradale. Inoltre devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, procurando il rispetto delle normative in materia di boschi e di materiale infiammabile;
 - c) il fuoco deve essere presidiato costantemente fino al completo spegnimento;
 - d) l'accensione del fuoco sarà consentita solo dall'alba al tramonto.
3. E' vietata qualunque operazione di incenerimento di materiali diversi da quelli previsti nel presente articolo.
4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche, a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
5. L'accensione di fuochi epifanici è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti. In nessun caso è consentita la combustione di materiali inquinanti.

Articolo 7. Emissioni di odori, gas, vapori e fumo

1. É vietata l'emissione e la diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti che si propaghino su area pubblica.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente, alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore;
 - b) nei mercati e nelle fiere, con dispositivi dotati di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico;
 - c) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
 - d) su specifica autorizzazione dell'ufficio competente, in deroga a quanto sopra, su richiesta presentata dall'avente titolo per comprovate esigenze.

Articolo 8. Manutenzione delle facciate degli edifici e delle loro pertinenze

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale, dalle norme del Codice della Strada e dalle norme del codice penale, a salvaguardia della sicurezza, del decoro e dell'immagine urbana, tutti gli immobili, le cui facciate siano prospicienti sulla pubblica via o comunque siano visibili dalla medesima, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro. Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono, degrado ovvero pericolo delle facciate di cui sopra, il Dirigente comunale competente in materia di edilizia privata, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle medesime, al fine di garantire lo stato di conservazione richiesto dal presente comma.
2. Gli infissi, le ringhiere, le grondaie e gli elementi aggettanti dei fabbricati devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e convenientemente assicurati in guisa da evitarne il pericolo di caduta sul suolo pubblico; egualmente devono essere assicurati, contro ogni rischio di caduta, eventuali oggetti mobili. Le terrazze devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione evitandone l'utilizzo, salvo casi eccezionali e comunque per periodi limitati, come deposito di rifiuti.
3. Lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico è vietato. E' fatto obbligo di verificare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e dei pluviali, al fine di evitare lo scolo delle acque meteoriche sul suolo pubblico.
4. Nei giardini e nei cortili dei fabbricati, nelle aree libere comprese quelle inedificate, è fatto obbligo di non lasciare in deposito materiali di qualsiasi natura, tali da offrire rifugio ad animali che siano potenziali vettori di malattie o che comunque siano potenzialmente pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario. E' fatto obbligo altresì di mantenere le aree in questione pulite da rifiuti e da piante infestanti attraverso tagli periodici della vegetazione. Al fine, oltre agli inconvenienti di cui sopra, il possibile rischio di propagazione di incendi e il ristagno delle acque.

5. I proprietari di immobili disabitati dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni di animali o persone, sbarrando efficacemente, all'occorrenza con solida chiusura ermetica, tutti gli accessi comprese le finestre.

Articolo 9. Minaccia di rovina di fabbricati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere qualsiasi edificio e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. È fatto obbligo ai proprietari di immobili o a chi ne ha la disponibilità, nonché agli amministratori di condomini di segnalare tempestivamente con appositi mezzi e accorgimenti, ogni tipo di pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità .
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di parti di edificio, i soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.
4. In caso di pericolo imminente, gli uffici comunali preposti adotteranno i provvedimenti occorrenti per la tutela della pubblica incolumità, mediante transennamento e/o delimitazione dell'area, dandone avviso agli interessati, i quali entro 5 giorni dovranno provvedere autonomamente alla delimitazione dell'area interessata dal pericolo con mezzi propri. In caso di inerzia, verranno addebitate le spese relative all'occupazione di suolo pubblico, secondo le tariffe previste dal vigente Regolamento COSAP, e le spese di noleggio delle transenne.
5. Il Dirigente comunale competente in materia di edilizia privata provvederà ad emettere ordinanza, impartendo le disposizioni opportune, affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo altresì le opere di riparazione da eseguirsi. In caso di inottemperanza nei termini stabiliti si procederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, con addebito delle spese a carico degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Articolo 10. Sicurezza dei fabbricati

1. Tutti gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico-sanitario, della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
2. È fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.
3. È vietata altresì la dimora in locali non destinati a tale uso o abitati da un numero eccessivo di persone, determinato con riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di igiene dei fabbricati, con riferimento all'agibilità tecnica, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e/o di cose.

Articolo 11. Decoro dei fabbricati

1. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, non facenti parte dell'impianto originario dell'edificio salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali preposti.
2. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
3. Qualora si tratti di scritte a contenuto politico o blasfeme o contrarie alla pubblica decenza verrà fissato un termine perentorio dall'autorità competente e in caso di inadempienza o di impossibilità dell'obbligato, l'Amministrazione comunale provvederà, in via d'urgenza, alla copertura o cancellazione o oscuramento delle medesime.

Articolo 12. Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, carte, cartoni, cocci e simili.
2. I gestori dei locali di esercizi pubblici o commerciali e di qualsiasi altro luogo di ritrovo, devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali rifiuti derivanti dalle rispettive attività compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale. Di eventuali danni a cose e persone derivanti da incidenti provocati da rifiuti quali bottiglie di vetro o parti di esse, sedie e quant'altro abbandonato all'esterno di locali o attività di vendita saranno ritenuti responsabili i gestori stessi.
3. Gli stessi gestori devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di appositi contenitori per la raccolta di rifiuti provenienti dalla propria attività o comunque alla stessa connessi.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture/arredi collocati, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla pulizia del suolo occupato e di quello immediatamente circostante al termine dell'orario di apertura e, comunque, quando se ne ravvisi la necessità.

Articolo 13. Sgombero della neve

1. I proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di collaborare con l'Ente, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede adiacenti e/o prospicienti i rispettivi immobili.
2. La neve rimossa può eventualmente essere ammassata ai margini dei marciapiedi, in modo tale da garantire il transito ai pedoni senza comunque costituire intralcio per la circolazione dei mezzi pubblici e privati.

Articolo 14. Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i rami e le siepi che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o da

chiunque ne abbia la disponibilità, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica stradale.

2. Sono ammesse sporgenze di rami purché da un'altezza superiore a m. 2,70, al di sopra del marciapiede e a m. 5,50, se sporgenti sopra la carreggiata, salvo che non oscurino i lampioni della pubblica illuminazione.
3. Le siepi ubicate in corrispondenza di curve ed intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. I rami e comunque i residui delle potature caduti su suolo pubblico devono essere rimossi tempestivamente.

Articolo 15. Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte e comunque per i tempi stabiliti. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. Con apposita ordinanza il Sindaco può disporre lo sgombero delle aree in relazione alle specifiche situazioni, in conformità alla legge.
3. Con apposito provvedimento il Sindaco può attivare campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Articolo 16. Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Per artisti di strada e mestieri girovaghi si intende chi svolge un'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea o apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è rimesso alla libera offerta dello spettatore, fatte salve la norme in materia fiscale e tributaria. I soggetti che svolgono queste attività non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S..
2. Gli artisti di strada e chi pratica un mestiere girovago possono esercitare le loro attività solo sulle aree destinate alla circolazione pedonale, non comprese in zone soggette a salvaguardia, non soggette alle disposizioni in materia di occupazione, soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) orario di svolgimento: tra le ore 10 e le ore 20;
 - b) durata massima: 60 minuti nello stesso luogo. Per "stesso luogo" si intende la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua;
 - c) non devono essere utilizzati strumenti di amplificazione fissi, essendo consentiti solo strumenti di amplificazione mobili di bassa emissione sonora;
 - d) devono essere rispettate le disposizioni per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale;
 - e) si deve curare il decoro e la pulizia dei luoghi. Eventuali animali al seguito non dovranno provocare danni, spavento ai passanti, non potranno essere sfruttati per suscitare la compassione, dovranno essere tenuti con ogni cura ed in buone condizioni di salute;

- f) non si deve speculare sull'altrui credulità o pregiudizio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili);
 - g) non deve essere proposta la vendita di merci, prodotti o servizi di qualsiasi genere otitolo;
 - h) il posizionamento deve essere tale da non arrecare disturbo alle attività commerciali o ai pubblici esercizi presenti.
3. L'amministrazione comunale può stabilire, anche in deroga, diversi orari o prescrizioni per lo svolgimento delle attività, in relazione alla stagione, al luogo o alla particolarità dell'attività, pubblicizzando l'accoppiamento fra determinate dislocazioni e calendario anche solo a mezzo del sito internet istituzionale.

Articolo 17. Accattonaggio

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'accattonaggio molesto intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità insistenti, petulanti o minacciose.
2. È in ogni caso vietato l'accattonaggio:
 - a) alle intersezioni stradali;
 - b) nelle aree adibite a parcheggio;
 - c) nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore storico architettonico, in prossimità dell'ospedale, del distretto sanitario e comunque in prossimità delle strutture sociosanitarie;
 - d) davanti ed in prossimità dei cimiteri;
 - e) all'interno e nei pressi delle aree destinate al mercato su area pubblica;
 - f) effettuato in modo tale da interferire con le attività commerciali, con le attività dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio.
3. E' in ogni caso vietata la richiesta di elemosina con minori e/o con sfruttamento di animali.

Articolo 18. Divieti riguardanti gli animali

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento Locale d' Igiene tipo, è vietato lasciar vagare all'interno delle aree urbanizzate pubbliche e private, conigli, pollame ed altri animali da cortile. Sono ammesse nelle aree private un numero di capi inferiore a 10 e comunque i pollai e conigliaie devono essere posti a distanza dalle abitazioni viciniore non inferiore a 10 metri.
2. E' vietato tenere animali in modo che rechino disturbo o danno al vicinato.
3. Sono vietate su tutto il territorio comunale le seguenti attività:
 - a) qualsiasi forma di spettacolo, mostra, fiera, manifestazione od intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro e/o scopo dimostrativo, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche;
 - b) la detenzione e stabulazione, anche provvisoria, di animali al fine dell'esercizio dell'attività di mostra-zoo viaggiante;
 - c) l'accattonaggio con l'utilizzo di animali;
 - d) l'offerta di animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio, fatta eccezione per quella effettuata dalle associazioni animaliste ed

ambientaliste (Regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli Enti giuridici), nell'Ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Il divieto di cui al punto a) non si applica alle manifestazioni benefiche o, comunque, finalizzate alla conoscenza, sensibilizzazione o didattica sul mondo degli animali e sul corretto rapporto con gli stessi. Tali deroghe sono, di volta in volta, autorizzate dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa in materia, della vocazione etologica e naturale e della dignità delle diverse specie animali.

Fatte salve le eventuali responsabilità penali e le sanzioni previste da leggi speciali, nel caso di violazione della presente norma vengono applicate sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 36.

4. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico esterne, fatta esclusione per le aree destinate al gioco dei bambini.

Salvo che nelle aree recintate esplicitamente destinate ai cani, e' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni, pericolo o disturbo agli altri frequentatori.

5. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.

Durante tutto il periodo dell'anno, ad eccezione del periodo compreso tra il 15 maggio ed il 30 settembre, durante il quale è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di cinque minuti, è consentito tenere animali in autoveicoli in sosta, garantendo un adeguato ricambio d'aria, ovvero con apertura dei finestrini non inferiore a cm. 6 su ambedue i lati.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

6. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma successivo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei locali aperti al pubblico presenti sul territorio del Comune di Rozzano salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi della normativa vigente, per ragioni igieniche e di sicurezza.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi e locali pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari.

7. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

I detentori ed i conducenti di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta, sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi in modo da ripristinare l'igiene del luogo.

8. E' fatto divieto a chiunque di sottrarsi all'obbligo della custodia dei cani abbandonando gli stessi in qualsiasi luogo del territorio comunale.
9. E' vietato isolare gli animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
10. Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.
11. Fatto salvo il divieto di distruggere i nidi di uccelli, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di un immobile, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, di dotare preventivamente gli edifici di idonei dissuasori, schermature o altri mezzi, al fine di impedire lo stazionamento o la nidificazione dei colombi.
12. In ogni caso i proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili pubblici o privati situati all'interno dei nuclei abitati interessati dalla nidificazione o dallo stazionamento di colombi, sono tenuti a provvedere a propria cura e spese:
 - a) a rimuovere eventuali escrementi presenti sui davanzali, terrazzi, soffitte, cornicioni, cortili, pensiline e qualunque luogo accessibile, facendo seguire all'intervento una accurata pulizia e disinfezione delle superfici interessate;
 - b) alla sistemazione di idonee schermature, quali reti a maglie sottili o griglie, o dissuasori al fine di impedire la sosta e la nidificazione.
13. È vietato fornire cibo ai colombi liberi dal 1° marzo al 1° novembre, nonché gettare sul suolo pubblico, in tutto l'arco dell'anno, sostanze di scarto o avanzi alimentari; è fatta salva la distribuzione da parte del Comune di mangime anticoncezionale con personale autorizzato.

TITOLO III – NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Articolo 19. Aree e spazi pubblici

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici si distinguono in:
 - a) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, carico o scarico con eventuale deposito temporaneo di materiali nelle vicinanze di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché lavori di manutenzione di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili e a tale scopo il titolare della concessione - autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza;
 - b) permanenti: sono tali quelle occupazioni effettuate con atto di concessione od autorizzazione di durata superiore all'anno, nonché quelle di durata permanente, costituite da occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, passi ed accessi carrabili.
2. Qualora le disposizioni contenute nell'autorizzazione o concessione non vengano rispettate, è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'applicazione delle sanzioni del presente regolamento, con recupero dell'eventuale tassa o canone non corrisposto. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e, allo scadere dell'autorizzazione, restituito libero da ogni struttura ed indenne. Qualora per cause accidentali si siano verificati danneggiamenti al suolo o ad un qualsiasi manufatto, il titolare dell'autorizzazione o concessione è obbligato al ripristino immediato a propria cura e spese, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri sostenuti ai trasgressori o ai soggetti obbligati in solido.

Articolo 20. Occupazione di suolo pubblico

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento C.O.S.A.P., qualsiasi occupazione di spazi od aree pubbliche con mezzi o strutture, è soggetta alla preventiva autorizzazione o concessione dell'Autorità Comunale e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite; anche le occupazioni degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, sono soggette alla predetta autorizzazione o concessione.
2. Sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
3. L'occupazione con pedane ed impianti amovibili, tavolini, sedie, deposito merci, passi carrai, senza realizzazione di opere edilizie, sono concesse, fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, nel rispetto delle esigenze di estetica, decoro e viabilità delle località che si demandano di occupare, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che l'occupazione non risulti di intralcio al libero transito delle persone e dei veicoli;
 - b) che l'occupazione non leda diritti di terzi;
 - c) che vengano assolti gli oneri di pagamento relativi all'occupazione richiesta;
 - d) che la concessione si intenda per ogni effetto sempre revocabile;

- e) che l'occupazione con generi alimentari rispetti la normativa igienico-sanitaria.
4. Durante l'esercizio dell'occupazione del suolo sua area pubblica, l'Autorità Comunale competente potrà prescrivere le modalità e le modificazioni che risultino opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica. L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini stabiliti, produrrà la decadenza del titolo autorizzatorio o concessorio.
 5. Se l'occupazione non verrà direttamente esercitata dal concessionario o ne venga cambiata la destinazione, il titolo è revocato.
 6. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli stradali, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
 7. E' fatto obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione in originale e di esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.
 8. É sempre richiesta l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli a fini propagandistici o pubblicitari.
 9. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, sono subordinate al preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
 10. L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione di cibi e bevande è disciplinata dalle norme specifiche sulla somministrazione e, in ogni caso, deve essere solida, decorosa, uniforme, a colori intonati e sempre puliti.
 11. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione, anche in relazione alla quiete pubblica, o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.
 12. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata.
 13. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla specifica normativa dei tributi.

Articolo 21. Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, deve presentare al Comune richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare, agli impianti elettrici e con l'indicazione di un rappresentante dei promotori responsabile per gli adempimenti di cui al successivo comma .
2. Il richiedente è tenuto altresì a munirsi di ogni altro atto autorizzativo previsto dalle norme.
3. In presenza di una pluralità di richieste nel medesimo luogo e per lo stesso giorno, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di

- presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
 5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico, a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
 6. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora per la particolarità della pavimentazione, possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale versato a garanzia sarà svincolato al termine delle operazioni di smantellamento delle strutture oggetto dell'occupazione, previa verifica dell'Ufficio competente.
 7. L'Amministrazione comunale può, per determinate manifestazioni da essa stessa promosse, provvedere a specifica regolamentazione che disciplini le occupazioni di suolo pubblico, nonché le altre attività connesse alle manifestazioni, con particolare riferimento a:
 - a) norme sulle occupazioni di suolo pubblico interne alla manifestazione;
 - b) orari relativi alla somministrazione di alcolici;
 - c) orari relativi alle emissioni sonore, anche con riguardo alle norme e prescrizioni contenute nel Piano comunale di classificazione acustica e nel relativo Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Articolo 22. Affissioni e volantini

1. L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti e striscioni ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento comunale sulle Pubbliche affissioni.
2. Volantini, foto o papiri, utilizzati in occasioni di manifestazioni o festeggiamenti, devono essere rimossi al termine della manifestazione medesima e comunque entro e non oltre le quarantotto ore successive. In caso di inottemperanza l'Amministrazione addebita le spese di pulizia e/o rimozione agli organizzatori della manifestazione.

Articolo 23. Occupazione della sede stradale con cantieri e/o ponteggi

1. Chiunque esegue, su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano stitlicidio, schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area ed adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire

- adottando accorgimenti idonei con coperture, confinamento, bagnatura ect.
2. In particolare, è vietato gettare dai ponteggi o dagli edifici che danno sulla pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi nebulizzando le polveri e con ogni altro accorgimento per evitare pericoli a persone, cose o animali.
 3. I manufatti dipinti o verniciati di fresco devono essere ben segnalati e/o delimitati, al fine di evitare danni ai passanti.
 4. Gli accantieramenti devono essere recintati per un'altezza adeguata dal suolo con una struttura di contenimento da individuare tra una delle seguenti tipologie:
 - struttura in rete elettrosaldata, autoportante, rivestita in tela juta;
 - assito con assi verticali nuove o ricoperto con tela juta bianca;
 - assito in pannelli fibro-legnosi, verniciato ed inalterabile agli agenti atmosferici;
 - altri sistemi simili a quelli descritti che garantiscano comunque il decoro del cantiere.
 5. Qualora venga occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche oltre a garantire un transito pedonale supplementare.
 6. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche od uso pubblico, è tenuto quotidianamente e in particolare alla conclusione dei lavori, a mantenere l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di ogni tipo.
 7. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per le aree occupate per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.

Articolo 24. Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero in tutti i casi in cui vi sia la manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale per i provvedimenti di viabilità, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 5 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi, al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di assoluta urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax o posta elettronica, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo

impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica.

4. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'Ufficio comunale competente, attraversamenti di suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero comunque di proprietà comunale ancorché non aperto alla circolazione veicolare, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti, serbatoi, o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà comunale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei pedoni e dei veicoli, garantendo l'accessibilità alle proprietà pubbliche e private interessate. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'Ufficio competente.

Articolo 25. Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di coloro che esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita, fatti salvi gli interventi di breve durata strettamente necessari a liberare la carreggiata stradale.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria.

Articolo 26. Occupazioni per traslochi

1. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza all'ufficio competente, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. L'istanza deve essere presentata almeno sette giorni prima dell'effettuazione dell'occupazione.
3. L'area oggetto di autorizzazione dovrà essere opportunamente segnalata ed identificata con l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e la predisposizione degli accorgimenti a tutela dei pedoni.

Articolo 27. Occupazioni per comizi e raccolta di firme, attività promozionali

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum è prioritariamente concessa, previa verifica delle esigenze della circolazione pedonale e della compatibilità generale reciproca delle varie iniziative.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale possono essere individuati luoghi predeterminati per questa tipologia di occupazione, con eventuale riduzione dei termini per la presentazione della domanda.
3. Le attività promozionali a favore di associazioni no profit effettuate senza alcuna struttura fissa possono essere liberamente esercitate solamente negli spazi a ciò destinati con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale.

Articolo 28. Tutela del patrimonio pubblico

1. Salvo quanto espressamente previsto dal Codice della Strada, dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, a salvaguardia del patrimonio pubblico è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano; è altresì vietato spostare i predetti dal luogo di originaria ubicazione;
 - c) collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline segnaletiche, alberi o altri manufatti pubblici, volantini, locandine, manifesti di qualunque genere, salvi le possibili autorizzazioni;
 - d) insudiciare, deturpare, danneggiare o imbrattare con scritte, disegni e figure i monumenti, i muri, le facciate, le porte e gli infissi di edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, le strade, i parapetti dei ponti e qualsiasi manufatto di arredo urbano; in caso di scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o comunque offensive di un credo religioso o contrarie alla pubblica decenza, l'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura d'urgenza e, qualora siano state effettuate su proprietà privata, ne ordinerà la cancellazione;
 - e) rimuovere, spostare dalla loro sede, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, cassonetti, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - f) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - g) stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti alle affissioni.
 - h) gettare o abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori adibiti alla raccolta degli stessi, siano essi cestini, cassonetti, o luoghi e/o centri di raccolta preposti.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 29. Pubblici Esercizi e attività commerciali

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni devono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quando più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.
3. E' vietato intrattenersi al di fuori dei pubblici esercizi dopo l'orario di chiusura degli stessi vociando o provocando altrimenti disturbo alla quiete pubblica. Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, modifiche all'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi pubblici, per evitare situazioni dirette o indirette, di disturbo, o pregiudizio del riposo e/o della quiete dei vicini.
4. E' fatto divieto a chiunque, al di fuori dei locali e delle superfici esterne di somministrazione regolarmente autorizzate, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro, lattine o contenitori similari, su aree pubbliche o private aperte all'uso pubblico quali strade, giardini e piazze del territorio comunale.

Articolo 30. Attività di somministrazione e di vendita

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6,00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche poste in contenitori di vetro o lattine da parte dei pubblici esercizi, circoli privati e dagli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
2. Gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché i circoli, le associazioni e le altre attività simili, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, possono vendere, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, bevande contenute in bottiglie di vetro, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o in una superficie di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata, curando lo smaltimento diretto dei citati contenitori.
3. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e quelli su area pubblica specializzati nella vendita di bevande ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 114/1998 e le attività artigianali per la vendita e l'asporto di alimenti e bevande, possono vendere contenitori in vetro, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, purché siano racchiuse in apposita confezione.

Articolo 31. Tutela della quiete

1. Nelle abitazioni, è vietato provocare rumori o suoni che possano recare disturbo al vicinato, anche con l'uso di apparecchi radiotelevisivi e simili.
2. In modo particolare dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del mattino è vietato provocare rumori, suoni e praticare qualsiasi attività rumorosa.
3. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di beneficenza, celebrazioni, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate al rilascio di autorizzazione con relative prescrizioni, rilasciata dal competente Ufficio Comunale.

Articolo 32. Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi

1. Per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del mattino, salvo opportuna insonorizzazione dei locali, ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.
2. Salvo espressa autorizzazione in deroga, è consentito il trattenimento musicale di piano - bar o strumenti similari, inteso come un servizio di musica dal vivo e l'uso di apparecchi radio, stereo, apparecchi musicali senza amplificazione, all'interno dei pubblici esercizi dalle ore 09:00 alle ore 22:00, alle seguenti condizioni:
 - gli apparecchi devono funzionare con livelli sonori moderati, tali che la diffusione sonora non sia udibile all'esterno del locale e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell'osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamenti eventualmente applicabili, ed in particolare del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose allegato al Piano comunale di classificazione acustica;
 - gli apparecchi devono essere tenuti all'interno dell'esercizio, e non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari, altoparlanti complementari esterni al locale o diffusori mobili con amplificatori incorporati.
3. Salvo espressa autorizzazione in deroga, è consentito nelle pertinenze esterne degli esercizi pubblici il trattenimento musicale eseguito con strumenti musicali a corda non elettrici o con pianoforti senza alimentazione elettrica dalle ore 09:00 alle ore 22:00 alle seguenti condizioni:
 - gli apparecchi devono funzionare con livelli sonori moderati, tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell'osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamenti eventualmente applicabili;
 - non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari, di altoparlanti, nonché diffusori mobili con amplificatori incorporati.

Articolo 33. Strumenti musicali e pubblicità sonora

1. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di riproduttori di suono di vario genere ed altri simili strumenti od apparecchi, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del mattino, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Nel territorio comunale è consentita l'effettuazione di pubblicità sonora, entro i limiti del seguente orario:
 - da maggio ad ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;
 - da novembre ad aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
4. La pubblicità stessa è vietata in prossimità di scuole, case di cura ed ospedali e il livello di emissione sonora deve essere particolarmente moderato e tale da non essere percepita da una distanza superiore a m 50 dalla fonte.

Articolo 34. Allarmi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della L. nr. 447/95 e dal Codice della Strada, i sistemi di allarme acustico antifurto, esclusi quelli apposti sui veicoli per i quali si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada, collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da avere un funzionamento continuativo non superiore a tre minuti per un tempo massimo complessivo di 15 minuti.
2. Chiunque utilizzi un allarme acustico antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme. I sistemi d'allarme non dovranno arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento dei sistemi di antifurto installati sui veicoli, che creino disagio alla collettività, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia anche al fine di consentirne un eventuale disattivazione; le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore e/o proprietario del veicolo.
4. Analogamente, in caso di anomalo funzionamento di allarmi antifurto installati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, che creino disagio alla collettività, potranno essere messe in atto appropriate procedure per porre fine al perdurare del disturbo o dell'allarme ingiustificato; le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione saranno poste a carico del trasgressore o di chi ha, a qualsiasi titolo, la materiale disponibilità dell'immobile ove è installato l'antifurto.

Articolo 35. Rumore – Adempimenti

Il controllo del rumore.

La Legge quadro sull'inquinamento acustico", nello stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico, attribuisce ai Comuni (o alle Province nel caso di ambiti territoriali comprendenti più comuni) la competenza delle attività di controllo in materia di rumore.

Divieti e Deroghe

1. E' vietato l'utilizzo di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, e simili fuori dagli orari e dai giorni sotto indicati:
nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00
nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00
2. Le attività non rumorose svolte in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
3. Alle prescrizioni previste nel presente articolo sono soggetti anche i lavori di edilizia e di manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione e i lavori di ristrutturazione di esercizi pubblici, di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione (fatto salvo quanto previsto al comma 5, lettera a).
4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 1, le attività rumorose temporanee, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano superare i limiti di rumore ambientale indicati dal Piano di Azionamento Acustico Comunale possono presentare al Comune istanza per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.
5. Non devono presentare istanza di autorizzazione in deroga le attività di cantiere con le seguenti caratteristiche :
 - a) i cantieri di durata inferiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e le cui immissioni sonore, in facciata ai recettori esposti, non superino il limite di 70dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'allegato D del DM 16/03/1998.
 - b) i cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza.
 - c) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
 - d) Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani nonché di sfalcio delle aree verdi pubbliche non hanno limiti di orario.

Le attività di cantiere che non rientrano nei casi a), b) e c) sopra citati, che comportano il superamento dei limiti di rumorosità, stabiliti dal Piano di Azionamento Acustico Comunale possono richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga, come previsto dall'art. 6 – com. 1 – lettera h della Legge n. 447 del 1995.

Il Legale rappresentante dell'impresa, almeno 30 giorni prima del previsto inizio attività, dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione in deroga con marca da bollo (Allegato 1 al presente Regolamento), la relazione prodotta da un tecnico competente in acustica ambientale che dovrà riportare in particolare:

- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile;
- eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;

- descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
- limiti richiesti e loro motivazione per ognuna delle attività previste.
6. Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, che comportano il superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dal Piano di Azionamento Acustico del Comune di Rozzano, secondo quanto previsto dall'art. 6 – com. 1 – lettera h della Legge n. 447 del 1995, legge R. n° 13/2001, sono soggetti ad autorizzazione in deroga. Il valore limite di immissione non dovrà superare i 75 dB(A) e l'orario sarà consentito fino alle ore 24:00. L'istanza deve essere presentata al Comune di Rozzano, 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'evento, utilizzando l'apposita modulistica (Allegato 2 al presente Regolamento).
 7. Non occorre presentare richiesta di autorizzazione in deroga per i comizi politici e sindacali, per manifestazioni commemorative pubbliche nonché per processioni religiose di qualsiasi confessione, che comportino l'utilizzo di attrezzature di amplificazione per un periodo inferiore alle 4 ore e che si svolgano nella fascia oraria nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20.00.
 8. Sono autorizzate in deroga e, pertanto, esentati dall'obbligo di presentazione dell'istanza, le manifestazioni e gli spettacoli organizzati dall'Amministrazione Comunale, anche tramite soggetti terzi, per un massimo di cinque eventi/anno.

La gestione degli esposti

1. La segnalazione relativa al disturbo da rumore dovrà essere inoltrata al Comune utilizzando l'apposito modulo (Allegato 3 al presente regolamento). Il Comune ricevuto l'esposto si attiva nella sua funzione di vigilanza e controllo, individuando la priorità in funzione:
 - della "sensibilità" del recettore (scuola, casa di cura o di riposo, zona residenziale, ecc.);
 - della vicinanza con la sorgente di rumore;
 - del periodo in cui viene lamentato il disturbo (notturno – massima priorità, diurno – priorità inferiore);
 - della numerosità degli esposti relativi ad una stessa sorgente.
2. Nel caso in cui il presunto inquinamento acustico sia causato da un'attività/produttiva/artigianale/ricreativa, il Comune, una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute o della segnalazione certificata (SCIA) presentata dall'attività disturbante, avvia formalmente il procedimento, invitando il titolare a verificare autonomamente i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso e fissa il termine di 30 giorni per riferire circa l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell'attività se riscontrati/a come rumorosi/a.
3. È facoltà del presunto disturbante accogliere o meno l'invito del Comune. Se l'invito non viene accolto, il Comune procederà ad attivare ARPA, così come previsto dalla normativa. Questa fase di "autocontrollo" è da intendersi come un'opportunità (e non un obbligo) data al presunto disturbante, in luogo dell'immediata attivazione dell'Ente di controllo. Utilizzando questa opportunità potrebbe risultare necessaria l'effettuazione di misure fonometriche da parte dei tecnici incaricati dall'attività potenzialmente inquinante, pertanto l'esponente deve essere disponibile a consentire lo svolgimento delle misurazioni presso l'area di proprietà, in caso di diniego da parte dell'esponente, il procedimento si riterrà concluso.
4. Qualora titolare accerti il rispetto dei limiti di rumorosità, sulla base delle verifiche eseguite, dovrà trasmettere al Comune una copia della relazione di misura firmata da un tecnico competente; in caso contrario, dovrà essere presentato il piano di bonifica acustica, con

relativa tempistica di intervento.

5. Se nella documentazione verrà dichiarato il rispetto dei limiti, il Comune interpellerà l'esponente per verificare la persistenza o meno del rumore; se confermata la persistenza del disturbo, il Comune richiederà ad ARPA le misurazioni fonometriche.
6. Se l'intervento autonomo del titolare dell'attività non ha risolto il problema o se il presunto disturbante non ha dato seguito all'invito rivolto dall'Amministrazione Comunale, una volta accertata la persistenza del disturbo, il Comune chiede ad ARPA di procedere con le misure fonometriche, fornendo contestualmente all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'effettuazione dei rilievi.
7. ARPA procederà con le attività di competenza, inviando al Comune/Città Metropolitana di Milano le relazioni degli accertamenti eseguiti.
8. In caso di superamento dei limiti acustici, il Comune adotterà idoneo provvedimento ordinatorio nei confronti del soggetto che utilizza gli impianti rumorosi e/o svolge l'attività rumorosa. Il provvedimento ordinatorio oltre ad imporre l'immediata cessazione del disturbo, causato da un livello di esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti, prescriverà l'adozione di opportuni interventi, al fine di rendere le emissioni rumorose e le immissioni negli ambienti abitativi circostanti conformi alla normativa vigente.
9. Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento ordinatorio di cui al comma 8, dovrà essere depositata una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale siano descritti gli interventi da realizzare per rientrare nei limiti, con relativa tempistica compatibile con gli interventi proposti. La documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto disturbante a realizzare gli interventi nei tempi indicati. Il Comune potrà accordare una proroga di durata compatibile con la natura e le caratteristiche degli interventi da realizzare, per consentirne la completa esecuzione.
10. Al termine degli interventi il soggetto disturbante dovrà dare formale comunicazione di fine lavori, con contestuale presentazione di una relazione tecnica di misura a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei limiti di rumorosità.
11. Nel caso in cui, nonostante gli interventi eseguiti dalla parte disturbante, venga segnalato il persistere del disturbo, il Comune chiederà ad A.R.P.A. Lombardia una nuova verifica dei livelli di rumorosità.

Archiviazione e sospensione dei procedimenti

1. Nel caso in cui gli accertamenti eseguiti da A.R.P.A. mostrino il rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente, il Comune procederà all'archiviazione del procedimento, informandone anche i terzi interessati.
2. Nel caso in cui la parte disturbata promuova azione civile nei confronti della parte disturbante, il Comune sospenderà il procedimento amministrativo per inquinamento acustico, in qualunque fase esso si trovi, e conseguentemente sospenderà l'efficacia di eventuali provvedimenti di natura inibitoria nel frattempo adottati a carico della parte disturbante.
3. Il Comune sospenderà il procedimento amministrativo per inquinamento acustico nel caso in cui la parte che ha segnalato il disturbo non consenta l'accesso alla propria abitazione ai tecnici di ARPA e/o ai tecnici in acustica delegati dalla parte disturbante. Il Comune fisserà il termine di 30 giorni per consentire l'accesso alla abitazione disturbata, trascorso il termine, in caso di ulteriore rifiuto, con provvedimento motivato il Comune procederà all'archiviazione definitiva del procedimento amministrativo per inquinamento acustico, ritenendo la parte destinataria del procedimento amministrativo per inquinamento acustico non responsabile di inadempienza nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 36. Sanzioni

1. La violazione delle singole disposizioni del presente Regolamento è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative previste ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 16 della Legge, 24/11/1981 n° 689 (Legge di Depenalizzazione), da 25, 00 euro a 500,00 euro, fatto salvo quanto previsto nella seguente articolazione:

Norma violata	Sanzione amministrativa principale (pagamento di una somma)	Sanzione amministrativa accessoria
Articolo 4. Tutela della sicurezza urbana comma 1	da € 25,00 a € 100,00	
Articolo 4. Tutela della sicurezza urbana comma 2	da € 50,00 a € 150,00	
Articolo 4. Tutela della sicurezza urbana comma 3	da € 100,00 a € 500,00	A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco potrà ridurre, per un periodo di tempo determinato, l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone ed in caso di persistenza di fenomeni di disagio potrà sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzativo o altro titolo eventualmente posseduto per l'esercizio dell'attività ed eventualmente chiudere i locali per un periodo di tempo determinato in relazione alla gravità degli episodi e, comunque, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni, senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
Articolo 5. Tutela dell'igiene pubblica, del decoro e del patrimonio pubblico	da € 25,00 a 150,00	
Articolo 6. Accensione di fuochi Commi: 1, 3, 4, 5	da € 100 a 500,00	
Articolo 6. Accensione di fuochi Comma 2	da € 25,00 a € 100,00	

Articolo 7. Emissioni di odori, gas, vapori e fumo	da € 25,00 a € 100,00	
Articolo 8. Manutenzione delle facciate degli edifici e delle aree di pertinenza	da € 100,00 a € 300,00	Alla contestazione della violazione può conseguire l'emissione di apposita ordinanza da parte del Dirigente Comunale competente in materia di edilizia privata per il ripristino delle condizioni ottimali di manutenzione.
Articolo 9. Minaccia di rovina di fabbricati	da € 150,00 a € 500,00	Alla contestazione della violazione può conseguire l'emissione di apposita ordinanza da parte del Dirigente Comunale competente in materia di edilizia privata per il ripristino delle condizioni ottimali di manutenzione.
Articolo 10. Sicurezza dei fabbricati	da € 150,00 a € 500,00	Alla contestazione della violazione può conseguire l'emissione di apposita ordinanza da parte del Dirigente Comunale competente in materia di edilizia privata per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
Articolo 11. Decoro dei fabbricati e scritte sui muri	da € 100,00 a € 300,00	Rimessa in pristino a carico del trasgressore.
Articolo 12. Nettezza del suolo pubblico	da € 50,00 a € 150,00	Alla contestazione della violazione può conseguire l'emissione di apposita ordinanza da parte del Dirigente Comunale competente in materia di ambiente per il ripristino delle condizioni precedenti.
Articolo 13. Sgombero della neve	da € 150,00 a € 500,00	
Articolo 14. Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via	da € 50,00 a € 150,00	In sede di contestazione dell'illecito l'organo di polizia provvede alla diffida, pena di denuncia per violazione dell'art. 650 C.P., per motivi di sicurezza stradale.

Articolo 15. Divieto di campeggio libero	da € 50,00 a € 150,00	Intimazione, nel verbale di contestazione, di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli successivamente destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 18. Le eventuali spese di intervento e di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza medesima.
Articolo 16. Artisti di strada e mestieri girovaghi	da € 25,00 a € 100,00.	In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo o l'attività non regolare. In caso di inottemperanza all'ordine impartito, si procederà per violazione delle disposizioni dell'art. 650 del Codice Penale.
Articolo 17. Accattonaggio	da € 25,00 a € 100,00	Sono fatte salve le sanzioni accessorie previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 18. Divieti riguardanti animali Comma 1 e comma 2	da € 25,00 a € 500,00	
Articolo 18. comma 3 punto b)	da € 25,00 a € 75,00	
Articolo 18 comma 4	da € 50,00 a € 500,00	
Articolo 18 comma 5 e comma 9	€ 500,00	
Articolo 18 comma 6 e comma 7	da € 50,00 a 150,00	
Articolo 18 comma 10	da € 25.,00 a € 500,00	
Articolo 18 comma 13	da € 25,00 a € 500,00	

Articolo 20. Occupazioni suolo pubblico	da € 100.,00 a € 300,00	Alla contestazione della violazione si procede a riportare sul verbale la diffida per la rimessa in pristino.
Articolo 21. Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli comma 4	da € 100,00 a € 300,00	Rimessa in pristino. Alla contestazione della violazione si procede a riportare sul verbale la diffida per la rimessa in pristino.
Articolo 21. Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli Comma 7	da € 100,00 a € 300,00	
Articolo 22. Affissioni e volantini	da € 50,00 a € 150,00	
Articolo 23. Occupazioni di sede stradale con ponteggi ed accantieramenti (intero)	da € 100,00 a € 300,00	Rimessa in pristino.
Articolo 24. Occupazioni per lavori di pubblica utilità	da € 100,00 a € 300,00	Rimessa in pristino.
Articolo 25. Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	Qualora l'attività di riparazione avvenga al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.	Rimessa in pristino. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento Comunale C.O.S.A.P.
Articolo 26. Occupazioni per traslochi	da € 100,00 a € 300,00	Rimessa in pristino.
Articolo 27. Occupazioni per comizi e raccolta di firme, attività promozionali (Comma 3)	da € 25,00 a € 100,00	Immediata interruzione dell'attività.
Articolo 28. Tutela del patrimonio pubblico	da € 25,00 a € 100,00	
Articolo 29. Pubblici esercizi e attività commerciali	da € 150,00 a € 500,00	Il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 30 Attività di somministrazione e di vendita	da € 150,00 a € 500,00	
Articolo 31. Tutela della quiete	da € 50,00 a € 150,00	Il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
Articolo 32. Intrattenimenti musicali nei Pubblici esercizi	da € 150,00 a € 500,00	Il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
Articolo 33. Strumenti musicali e pubblicità sonora	da € 50,00 a € 150,00	
Articolo 34. Allarmi antifurto	da € 50,00 a € 150,00	
Articolo 35. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L.447/1995 per ogni violazione del presente articolo si applicano :	da € 50,00 a € 500,00	

2. Alla contestazione della violazione alle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente competente in materia, scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione personale.
3. Il pagamento della somma dovuta dovrà essere effettuato dal responsabile o dall'obbligato in solido con le forme specificate nel verbale e previste eventualmente da specifici atti organizzativi, indicando il nome dell'interessato, il numero del verbale (se presente), la data dell'accertamento, in ogni caso con riferimenti chiari al verbale di accertamento.

4. Qualora dalla violazione di norme del presente Regolamento, o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria grava su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
5. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, risponderà come obbligato in solido ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della Legge n. 689/1981, la stessa persona giuridica.
6. Qualora le norme del presente Regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria corrispondente all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di sospensione o cessazione di una determinata attività illecita o di rimozione di un'opera abusiva, nel verbale di accertamento della violazione verrà intimato di provvedere agli obblighi di cui sopra entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale medesimo. In caso di inottemperanza nel termine indicato, l'ufficio comunale competente provvederà ad emettere specifica ordinanza con cui viene disposto un termine perentorio entro cui provvedere all'esecuzione dell'obbligo inadempito. Decorso inutilmente detto ulteriore termine, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al successivo recupero delle somme anticipate con ordinanza ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. L'inadempiente verrà altresì deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale qualora ne ricorrano i presupposti.
7. In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 13, 19 e 20 della Legge n. 689/81, gli operatori della Polizia Locale e, in generale, tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano all'autore dell'illecito.
8. Le cose sequestrate saranno custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di sequestro che deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente, la quale dispone con ordinanza ingiunzione la confisca, la restituzione o la distruzione delle cose sequestrate.
9. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli articoli 18, 19 e 20, della Legge n. 689/81, le cose oggetto della confisca potranno essere vendute o distrutte. Il prezzo di vendita servirà alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale sarà restituito all'avente diritto. In luogo della vendita sarà possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione ad enti od istituti di beneficenza.

Articolo 37. Ordinanze Sindacali e Dirigenziali

1. Il Sindaco ed i Dirigenti comunali nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni per il recupero dei danni per l'applicazione o l'esecuzione di talune norme del presente Regolamento.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38. Disposizioni finali e abrogazioni

1. E' abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma contenuta in regolamenti e ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento e in contrasto con le presenti norme.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza dei 15 gg dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

APPENDICE

Allegato 1

**Al Comune di Rozzano
Piazza Giovanni Foglia 1
20089 Rozzano (MI)**

Pec: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Attività temporanea di cantiere - Istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore - Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" Art. 6 - "Competenze dei comuni

Il/La sottoscritto/a nato/a a
(.....)

il...../...../..... cittadinanza..... residente a(.....)

Via/Piazza n. CAP Tel..... Cell.....

Fax E-mail PEC.....

In qualità di dell'Impresa.....

con sede legale a(.....)

Via/Piazza..... n..... CAP.....

Tel. Fax E-mail..... PEC.....

N. Registro imprese R.E.A.

Codice Fiscale Partita IVA.....

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e dell'articolo 8 della Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*", per le attività temporanea di cantiere da insediare a Rozzano in:

Via/Piazza/Località _____

A TAL FINE, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, consapevole dei contenuti dell'art. 46 "*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*", dell'art. 47 "*Dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà*", dell'art. 71 "*Modalità dei controlli*", dell'art. 75 "*Decadenza dai benefici*" e dell'art. 76 "*Norme penali*" del medesimo Decreto, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA CHE

1. l'attività edilizia è autorizzata mediante:

Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera - C.I.A.L. del ___/___/___ Protocollo n. _____

Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A. - del ___/___/___ Protocollo n. _____

Denuncia di inizio Attività - D.I.A. - del ___/___/___ Protocollo n. _____

Permesso di costruire - n. _____ del ___/___/___ Protocollo n. _____

Altro _____

2. la durata complessiva delle attività è di n. giorni lavorativi;
a far tempo dal ___/___/___ sino al ___/___/___;

3. i lavori verranno eseguiti:

dalle h. _____ alle h. _____ e dalle h. _____ alle h. _____ dal lunedì al venerdì

dalle ore _____ alle ore _____ nelle giornate di sabato;

altri giorni ed orari _____

4. per l'esecuzione delle attività verranno utilizzate attrezzature recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*" e s.m.i.

SI IMPEGNA A:

A. privilegiare l'impiego di attrezzature ad emissione acustica minore e ad attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali utili a minimizzare l'impatto acustico durante il loro utilizzo, anche orientandole, ove possibile, in modo tale che l'onda sonora non incida direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori maggiormente esposti;

B. evitare rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;

C. informare la popolazione mediante appositi avvisi, posti all'ingresso del cantiere e in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, contenenti precise indicazioni sulla durata complessiva delle singole fasi di lavorazione acusticamente impattanti.

Allegati alla presente Istanza

- Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di cantiere e della zona circostante, per un raggio di almeno 200 metri.
- Cronoprogramma delle attività di cantiere.
- Schede tecniche delle attrezzature e degli impianti utilizzati.
- Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale.
- Altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'accoglimento dell'Istanza:

.....
.....

- Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'Impresa.

Rozzano,

Firma

Allegato 2

**Al Comune di Rozzano
Piazza Giovanni Foglia 1
20089 Rozzano (MI)**

Pec: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto: Manifestazioni e Spettacoli temporanei in luogo pubblico o aperto al pubblico
Istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" Art. 6 - "Competenze dei comuni**

Il/La sottoscritto/a nato/a a(.....)

il...../...../..... cittadinanza..... residente a(.....)

Via/Piazza n. CAP Tel. Cell.....

Fax E-mail PEC

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa

con sede legale a (.....)

Via/Piazza..... n..... CAP.....

Tel. Fax E-mail PEC.....

Codice Fiscale Partita IVA

Preso atto dei contenuti dell'art. 35 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, L. 447/95 per:

il concerto: _____

la manifestazione: _____

da svolgersi in via/piazza/area _____

nei seguenti giorni: il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____

il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____

il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____

il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____

il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, che:

- in data ____ / ____ / ____ (Protocollo n. _____ / ____) ha presentato al competente Settore del Comune di Rozzano l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione temporanea di pubblico spettacolo;
- le singole attività relative all'evento, si svolgeranno con le seguenti modalità (*descrivere dettagliatamente tutte le singole attività, quali, ad esempio: allestimento, collaudo di impianti, sessioni di prova, esibizione degli artisti di supporto, esibizione dell'artista principale*):

_____ il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____
_____ il ____ / ____ / ____ dalle ore _____ alle ore _____

• è prevista l'affluenza di n. _____ persone;

• verranno utilizzate le seguenti sorgenti sonore (*impianti elettroacustici, gruppi elettrogeni, e altre eventuali sorgenti sonore*):

SORGENTE SONORA (tipologia, marca, modello)	QUANTITA'	POTENZA (Watt)	POTENZA SONORA db (a)

• in prossimità dell'area nella quale verrà effettuato l'evento sono individuati i seguenti ricettori, maggiormente esposti alle emissioni acustiche generate da tutte le sorgenti sopra elencate (*indicare: indirizzo numero civico, distanza in metri dalle sorgenti*):

edifici ad uso residenziale _____

ospedali/ case di cura / case di riposo _____

scuole _____

• saranno poste in atto le seguenti misure tecnico-organizzative, al fine di minimizzare l'impatto acustico (*posizionamento e orientamento del palco e delle sorgenti, sistemi di controllo e regolazione delle emissioni sonore, taratura dell'impianto, ecc.*):

• saranno evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento dell'evento. Per quanto possibile, si

provvederà a prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori al termine dell'evento;

- nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, si provvederà a regolamentare il deflusso delle persone e si verificherà la presenza di parcheggi nelle vicinanze;
- il Responsabile della gestione acustica della manifestazione, la cui reperibilità deve essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga, è il/la signor/a:

nato/a a _____ (____), il ____/____/____

residente a _____ in via/piazza _____ n. ____.

Dichiara, altresì, di aver verificato il rispetto dei valori limite di immissione autorizzabili in deroga indicati all'art. 35 del Regolamento di Polizia Urbana avvalendosi del supporto di un Tecnico competente in acustica ambientale.

Allega alla presente:

- Planimetria in scala dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, sulla quale siano correttamente riportati: il palco, tutte le sorgenti sonore sopra indicate, i ricettori individuati per tipologia di funzione, eventuali aree di aggregazione e parcheggi;
- Schede tecniche degli impianti utilizzati;
- Copia del documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante dell'Impresa;
- Documentazione di previsione di impatto acustico (*facoltativa*).

Rozzano,/...../.....

Firma

ALLEGATO 3

**Al Comune di Rozzano
Piazza Giovanni Foglia 1
20089 Rozzano (MI)**

Pec: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Esposto per presunto inquinamento acustico

Il sottoscritto _____ residente in via _____

_____ N° _____ località _____ in
Comune

di _____

reperibile dalle ore _____ alle ore _____ al seguente n° telefonico _____

ESPONE

che l'attività/ditta _____

sita in via _____

provoca eccessiva rumorosità e che la fonte del presunto inquinamento acustico ha le seguenti caratteristiche:

A) Fonte del presunto inquinamento acustico.

1. Caratteristiche della sorgente:

Causa potenziale	Barrare
Attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica)	<input type="checkbox"/>
Musica ad alto volume	<input type="checkbox"/>
Da persone presenti all'interno di pubblico esercizio (contributo antropico degli avventori)	<input type="checkbox"/>
Impianto di condizionamento dell'aria (solo per stagione estiva)	<input type="checkbox"/>
Impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche per stagione invernale)	<input type="checkbox"/>
Attività di carico e scarico merci	<input type="checkbox"/>
Attrezzature in uso all'attività (specificare il tipo di impianto)	<input type="checkbox"/>
Attività industriale/artigianale (specificare)	<input type="checkbox"/>

.....	
Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>

2. Il disturbo è percepibile:

- in tutti i locali dell'abitazione (**barrare**)

- solo in alcuni locali (indicare quali)

.....

3. Periodo in cui i cittadini ravvisano il disagio (notturno/diurno, eventuali orari, particolari giorni della settimana, stagione):

.....

.....

4. Per disturbi connessi con attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e locali di pubblico spettacolo (discoteche)

L'abitazione dove si richiede di eseguire le misure di rumore, rispetto ai locali occupati dal pubblico esercizio o dal locale di pubblico spettacolo, è:	Barrare
- confinante (muro con muro)	<input type="checkbox"/>
- posta in corrispondenza (sopra o sotto, anche parzialmente)	<input type="checkbox"/>
- prospiciente (es. il locale è dall'altra parte della strada)	<input type="checkbox"/>
- Altro	<input type="checkbox"/>

5. Note (riportare tutte le ulteriori informazioni che si ritengano utili per la caratterizzazione del disturbo lamentato)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B) Dichiarazione di disponibilità ad eseguire i rilievi.

Il/La sottoscritto/a s'impegna sin d'ora a consentire l'accesso alla propria abitazione:

- a) ai tecnici della parte disturbante, alla quale verrà chiesto nella fase di avvio del procedimento amministrativo di verificare autonomamente i livelli di rumorosità immessi nelle abitazioni disturbate, al fine di consentire, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità vigenti, la redazione del conseguente piano di bonifica acustica;
- b) ai tecnici dell'A.R.P.A. Lombardia, alla quale si chiederà di effettuare verifiche fonometriche quando la parte disturbante non abbia provveduto in tal senso, o la prima fase del procedimento amministrativo non abbia condotto alla risoluzione del problema;
- c) ai tecnici della parte disturbante, alla quale, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità a seguito delle misurazioni fonometriche eseguite da A.R.P.A., verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica.

E' altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione non consentirà l'avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico e che in caso di successivo rifiuto il procedimento eventualmente avviato verrà archiviato.

Data.....Firma.....

(Allegare documento d'identità)